SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 31 gennaio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicáta il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

96A0652

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 31 gennaio 1996, n. 34.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° aprile 1995, n. 100, 2 giugno 1995, n. 219, 3 agosto 1995, n. 320, e 2 ottobre 1995, n. 409.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° DICEMBRE 1995, N. 509.

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «di lire 3.500 milioni per il 1996 e lire 3.500 milioni per il 1997» *sono sostituite dalle seguenti:* «di lire 8.500 milioni per il 1996, di lire 8.500 milioni per il 1997 e di lire 5.000 milioni per il 1998»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quanto a lire 3.425 milioni per il 1995, a lire 3.500 milioni per il 1996 e 3.500 milioni per il 1997, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità; quanto a lire 5.000 milioni per il 1996, 5.000 milioni per il 1997 e 5.000 milioni per il 1998 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis* (*Finanziamento per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale*). — *1.* Per le finalità di cui alla legge 12 ottobre 1993, n. 413, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per il 1996, di lire 2.000 milioni per il 1997 e di lire 2.000 milioni per il 1998.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2350):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro della sanità (GUZZANTI) l'11 dicembre 1995.

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, l'11 dicembre 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e della commissione per gli affari regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 dicembre 1995.

Esaminato dalla 12ª commissione il 21 dicembre 1995, 10 e 17 gennaio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 23 gennaio 1996.

Camera dei deputati (atto n. 3746):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 25 gennaio 1996, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e VIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 30 dicembre 1995.

Esaminato dalla XII commissione il 31 gennaio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 45. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 19 febbraio 1996.

96G0043

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1995, n. 580.

Regolamento recante adeguamento alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante norme per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto l'art. 73, sesto comma, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, che demanda ad appositi regolamenti l'emanazione di norme di adeguamento della disciplina contenuta nell'art. 2 della citata legge n. 421 del 1992, relative all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 1995;

Ritenuta, in parziale difformità dal parere del Consiglio di Stato, sufficiente la competenza del presidente del T.A.R. per la preposizione del magistrato al relativo ufficio massimario;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I
ORGANI E UFFICI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sezione I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento sono dirette a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e degli altri organi di giustizia amministrativa al fine di adeguarli alla disciplina contenuta nell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

2. Per «altri organi di giustizia amministrativa» si intendono il consiglio di giustizia amministrativa, per la regione siciliana; i tribunali amministrativi regionali, il tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, e la sezione autonoma per la provincia di Bolzano di quest'ultimo tribunale.

Art. 2.
Criteri di organizzazione e gestione delle risorse umane

1. Gli uffici amministrativi del Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa sono ordinati secondo i seguenti criteri:

a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee;

b) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) trasparenza, attraverso l'istituzione di un'apposita struttura per l'informazione ai cittadini e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico dipendente pubblico della responsabilità complessiva dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici al pubblico con le esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari e con gli orari degli uffici degli organi di giustizia amministrativa dei Paesi dell'Unione europea, nonché con quelli degli uffici pubblici e privati.

2. Gli uffici amministrativi del Consiglio di Stato e degli altri organi di giustizia amministrativa sono organizzati in modo da garantire parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro; curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali; individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Sezione II
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 3.
Presidente del Consiglio di Stato

1. Il presidente del Consiglio di Stato, oltre ai compiti attribuitigli dalla legge 27 aprile 1982, n. 186, e da altre leggi e regolamenti, ai sensi dell'art. 27 del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione delle spese;

b) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

c) assegna, sentito il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, ai presidenti dei tribunali amministrativi regionali, gli stanziamenti all'uopo destinati, per le spese relative al funzionamento delle rispettive sedi;

d) verifica la coerenza della gestione della spesa con la ripartizione dei fondi di cui alla lettera *c)*;

e) per particolari motivi di necessità ed urgenza, può avocare gli atti di competenza del segretario generale.

Art. 4.

Presidenti degli organi di giustizia amministrativa

1. I presidenti degli altri organi di giustizia amministrativa esercitano le seguenti funzioni:

a) curano l'attuazione, nell'ambito delle rispettive unità organizzative, degli obiettivi individuati e dei progetti definiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, emanando le ulteriori conseguenti direttive per l'azione amministrativa;

b) definiscono, nell'ambito delle direttive emanate dal presidente del Consiglio di Stato, gli obiettivi da realizzare indicandone la priorità ed emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa delle rispettive unità organizzative;

c) esercitano i poteri di spesa di cui all'art. 53 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nei limiti degli stanziamenti di bilancio indicati all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del presente regolamento;

d) possono delegare ai presidenti di sezioni staccate, ai segretari generali e agli altri dirigenti, fissandone i limiti di valore o di materia, l'adozione di atti o di categorie di atti non attribuiti ai medesimi direttamente da leggi;

e) effettuano la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.

Art. 5.

Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

1. Il consiglio di presidenza esercita le attribuzioni di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e quelle conferitegli da leggi e regolamenti.

2. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, su richiesta del presidente del Consiglio di Stato, svolge funzioni consultive in ordine alle materie di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*.

3. Il consiglio di presidenza si avvale della segreteria del consiglio di presidenza di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)*.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione di cui all'art. 38 della legge 27 aprile 1982, n. 186, svolte le attribuzioni conferitegli da leggi o regolamenti vigenti, e si avvale dell'ufficio affari generali, dell'archivio generale e del personale.

Art. 7.

Commissioni di settore

1. Presso il Consiglio di Stato operano: la commissione di disciplina, la commissione di vigilanza per gli archivi, la commissione di vigilanza per la biblioteca, la commissione per l'informatica ed il comitato per le pari opportunità. I predetti organi sono presieduti da magistrati del Consiglio di Stato. La composizione della commissione di disciplina resta stabilita dall'art. 39 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

2. Presso il Consiglio di Stato possono essere istituite, con decreto del presidente del Consiglio di Stato, commissioni presiedute da un magistrato del Consiglio di Stato e composte da almeno due dirigenti del Consiglio di Stato, con compiti propositivi o consultivi degli organi di vertice su specifiche materie.

3. Le attività di segreteria delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono svolte dagli uffici di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)*, competenti per materia.

Art. 8.

Segretario generale con funzioni di dirigente generale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

1. Il segretario generale, oltre ai compiti attribuitigli dalla legge 27 aprile 1982, n. 186, e da leggi e regolamenti, esercita le seguenti funzioni:

a) formula, se richiesto dal presidente del Consiglio di Stato, proposte e schemi per l'emanazione degli atti di competenza del presidente stesso, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di iniziative legislative e regolamentari o di atti di competenza di altri organi;

b) cura l'attuazione delle direttive e dei programmi emanati dal presidente del Consiglio di Stato per la realizzazione dei programmi definiti, e a tal fine adotta progetti la cui gestione è attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;

c) esercita i poteri di spesa e definisce i limiti di valore che i dirigenti possono impegnare;

d) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo I del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro per la struttura organizzativa, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità di cui all'art. 10 dello stesso decreto legislativo n. 29 del 1993;

e) adotta, ferme restando le competenze del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, gli atti di gestione del personale amministrativo e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere;

g) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

h) verifica e controlla le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

i) richiede direttamente pareri e valutazioni agli organi consultivi e tecnici dell'amministrazione e fornisce risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

l) propone l'adozione delle misure di cui all'art. 20, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei confronti dei dirigenti. Delle attività di cui al punti *i)* e *l)*, il segretario generale informa preventivamente il presidente.

2. Il segretario generale è coadiuvato da due consiglieri di Stato, nominati dal presidente del Consiglio di Stato, con funzioni di vice segretario generale, e da altri magistrati, ai quali possono essere delegate, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, specifiche attribuzioni, ed è altresì coadiuvato, per la gestione delle risorse umane, dal dirigente capo del personale.

Art. 9.

Dirigente con funzioni di capo del personale

1. Il dirigente con funzioni di capo del personale amministrativo del Consiglio di Stato e degli altri organi di giustizia amministrativa, oltre alle attribuzioni di cui all'art. 37 della legge 27 aprile 1982, n. 186, esercita tutti gli altri compiti attinenti al suo ufficio demandatigli dal segretario generale anche su direttiva del presidente.

Art. 10.

Segretari generali degli altri organi di giustizia amministrativa

1. Ai dirigenti con funzioni di segretario generale degli altri organi di giustizia amministrativa, oltre alle funzioni di cui all'art. 37, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, competono anche, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le seguenti attribuzioni:

a) sovraintendono all'andamento di tutti gli uffici che compongono la struttura amministrativa;

b) provvedono all'organizzazione degli uffici, alla gestione del personale e dei beni strumentali, nonché alla gestione delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*;

c) esercitano, oltre ai poteri direttamente attribuiti per legge, i poteri delegati dai presidenti dei tribunali amministrativi regionali, entro i limiti di valore o di materia da questi fissati con atto generale;

d) svolgono funzioni di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza sugli uffici sottordinati nell'ambito delle strutture alle quali sono preposti;

e) provvedono all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura degli uffici al pubblico, nonché all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e secondo le modalità di cui all'art. 10 di detto decreto legislativo;

f) svolgono, negli organi di giustizia amministrativa sopra indicati, non articolati in sezioni, le funzioni di dirigente della segreteria giurisdizionale.

Art. 11.

Attribuzione dei dirigenti

1. Ai dirigenti preposti agli uffici del Consiglio di Stato e degli altri organi di giustizia amministrativa, competono, nell'ambito delle direttive impartite dai rispettivi presidenti, d'intesa con i segretari generali:

a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni, dei suddetti uffici;

b) la direzione e il coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale;

c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonché dei poteri inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal segretario generale del Consiglio di Stato e alle direttive dei presidenti degli altri organi di giustizia amministrativa;

d) la verifica periodica dei carico di lavoro e della produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'art. 10 di detto decreto legislativo; la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative relative alla gestione del personale ivi comprese, in caso di insufficiente rendimento o in situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;

e) l'attribuzione dei trattamenti economici accessori, per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;

f) l'individuazione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta dei terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti inerenti allo svolgimento dei predetti procedimenti;

g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le richieste di pareri agli organi consultivi periferici dell'amministrazione;

h) la formulazione di proposte al segretario generale del Consiglio di Stato dirigente generale in ordine anche all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici.

2. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte dei rispettivi presidenti ovvero del segretario generale del Consiglio di Stato se non per particolari motivi di necessità o urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.

3. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, dell'attuazione delle direttive ad essi impartite, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate. All'inizio di ogni anno essi presentano al segretario generale del Consiglio di Stato una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 12.

Nucleo di valutazione

1. È istituito, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un nucleo di valutazione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il nucleo, nominato con decreto del presidente del Consiglio di Stato, è presieduto da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, ed è composto da un presidente di tribunale amministrativo regionale e da un consigliere di Stato, da un consigliere amministrativo regionale e da due dirigenti, di cui uno in servizio presso i tribunali amministrativi regionali. Il nucleo dura in carica tre anni.

Art. 13.

Ufficio relazioni con il pubblico

1. È istituito presso il Consiglio di Stato, nell'ambito dell'articolazionedi cui all'art. 14, l'ufficio per le relazioni con il pubblico, al fine di garantire, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche, la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I presidenti degli altri organi di giustizia amministrativa istituiscono, sentiti i segretari generali, analoghe strutture in relazione alle rispettive esigenze o, in mancanza, individuano, in un dipendente di qualifica funzionale non inferiore alla settima, il responsabile per le relazioni con il pubblico.

Sezione III

STRUTTURA AMMINISTRATIVA

Art. 14.

Individuazione degli uffici

1. La struttura amministrativa del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale, cui sono preposti funzionari di pari qualifica:

a) presso il Consiglio di Stato:

— Ufficio servizi della presidenza;

— Ufficio servizi del consiglio di presidenza;

— Ufficio affari generali, dell'archivio generale e del personale;

— Ufficio gestione bilancio e del trattamento economico;

— Ufficio servizio biblioteca, studi e documentazione e massimario e ruolo generale;

— Ufficio organizzazione e relazioni con il pubblico - servizio ricevimento ricorsi;

— Ufficio servizi per l'automazione e l'informatica;

— Ufficio affari consultivi - I sezione;

— Ufficio affari consultivi - II sezione;

— Ufficio affari consultivi - III sezione;

— Ufficio affari giurisdizionali - IV sezione;

— Ufficio affari giurisdizionali - V sezione;

— Ufficio affari giurisdizionali - VI sezione.

Con decreto del presidente del Consiglio di Stato sono individuati, tra quelli che precedono, gli uffici di supporto all'attività dell'adunanza generale, dell'adunanza plenaria e delle commissioni speciali;

b) presso i tribunali amministrativi regionali: le segreterie generali; le segreterie delle sezioni staccate; le segreterie delle sezioni in cui è articolato il T.A.R. per il Lazio con sede in Roma.

2. Gli uffici di cui al comma 1, lettera *a)*, possono essere articolati in servizi con decreto del presidente del Consiglio di Stato che ne definisce i compiti.

3. Alle dirette dipendenze del presidente del Consiglio di Stato, del segretario generale, dei presidenti dei tribunali amministrativi regionali e del dirigente con funzioni di capo del personale operano i rispettivi uffici di segreteria particolare.

4. Con decreto del presidente del Consiglio di Stato possono, altresì, essere istituiti i seguenti uffici di livello non dirigenziale:

a) nell'ambito dell'ufficio di presidenza, il servizio cerimoniale e il servizio rapporti comunitari e internazionali;

b) nell'ambito del segretariato generale, il servizio rapporti con gli organi costituzionali, il servizio attività sociale e l'ufficio stampa.

Art. 15.

Uffici studi e documentazione

1. È istituito l'ufficio studi e documentazione del Consiglio di Stato. L'ufficio cura l'attività di studio e di raccolta di documenti attinenti al diritto pubblico, con riferimento, altresì, all'ordinamento dell'Unione europea e con particolare riguardo all'organizzazione dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, anche in vista del miglioramento della normativa legislativa e regolamentare ed al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 58 del regolamento approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444; cura il raccordo con gli uffici legislativi delle amministrazioni e con i servizi competenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; assicura la divulgazione dell'attività, anche mediante pubblicazioni e riviste; promuove convegni e altre iniziative culturali anche a carattere periodico; favorisce lo sviluppo delle relazioni culturali internazionali nel campo degli studi pubblicistici, anche con l'ausilio di tecnologie informatiche e telematiche; fornisce elementi al presidente del Consiglio di Stato per la segnalazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ed al Presidente del Consiglio dei Ministri delle lacune normative e delle opportune iniziative conseguenti, nonché per una relazione sull'attuazione della giustizia amministrativa; a tal fine verifica l'adeguamento dell'amministrazione ai pareri resi dal Consiglio di Stato.

2. L'ufficio è diretto da un magistrato del Consiglio di Stato. Ad esso sono addetti, in numero complessivamente non superiore a sette unità, magistrati amministrativi. Allo stesso ufficio possono essere addetti, in numero non superiore a dieci unità, magistrati ordinari e contabili, avvocati dello Stato, docenti e ricercatori universitari, dirigenti e funzionari di amministrazioni statali con qualifica non inferiore all'ottava e con comprovate esperienze nel campo dell'attività legislativa, funzionari parlamentari. In tal caso, l'assegnazione avviene senza alcun onere per il Consiglio di Stato, per un periodo predeterminato non superiore al biennio, non immediatamente rinnovabile, con il consenso dell'interessato, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, e, quanto ai magistrati ordinari e contabili ed agli avvocati dello Stato, su designazione degli organi di autogoverno.

3. Sono altresì assegnati all'ufficio, per un periodo di un anno, i primi tre classificati nella graduatoria, per ogni anno, dei corsi di accesso alla carriera dirigenziale dello Stato svolti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'assegnazione è subordinata al consenso dell'interessato e all'assenso dell'amministrazione di destinazione, che ne sopporta l'onere economico.

4. Con provvedimento del presidente del Consiglio di Stato possono, altresì, essere associati all'ufficio di cui al comma 1, per lo studio di specifici problemi, esperti di particolare valore ed esperienza, a norma del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338.

Art. 16.

Ufficio del ruolo e del massimario

1. Presso il Consiglio di Stato è istituito l'ufficio del massimario e del ruolo, diretto da un magistrato del Consiglio di Stato.

2. L'ufficio, cui sono addetti magistrati amministrativi in numero non superiore a sette, svolge le seguenti funzioni:

a) cura la classificazione dei ricorsi ripartiti per sezioni e compila il foglio di classificazione, mantenendo i necessari rapporti con l'ufficio di presidenza di ciascuna sezione;

b) cura lo studio preliminare dei ricorsi e degli affari consultivi al fine di individuare le questioni giuridiche di particolare rilevanza, con i relativi riferimenti giurisprudenziali;

c) esamina le ordinanze di rimessione degli incidenti di legittimità costituzionale e le relative decisioni della Corte costituzionale al fine di informarne i magistrati;

d) esamina le decisioni e i pareri pronunciati dalle sezioni, per estrarne, in forma di «massima», i principi giuridici enunciati, curando i rapporti con il C.E.D. della Corte suprema di cassazione;

e) individua, per i ricorsi pendenti, la prospettazione di questioni similari o analoghe allo scopo di consentire che, nella formazione dei ruoli di udienza, esse vengano sottoposte, possibilmente, alla decisione dello stesso collegio per garantire la maggiore uniformità di indirizzi interpretativi;

f) attende alla ricerca dei dati bibliografici al fine di costituire uno schedario elettronico per fornire ai magistrati e agli operatori del diritto i dati più aggiornati in materia.

3. Presso ciascun tribunale amministrativo regionale può essere costituito un ufficio con funzioni analoghe a quello di cui ai commi 1 e 2, retto da un magistrato dello stesso tribunale.

Art. 17.

Nomina dei direttori e dei magistrati amministrativi addetti all'ufficio studi e documentazione e all'ufficio del ruolo e del massimario.

1. Alla nomina dei direttori e dei magistrati amministrativi addetti agli uffici di cui all'art. 15 ed all'art. 16, commi 1 e 2, ed all'assegnazione di magistrati amministrativi agli stessi uffici, nonché alla nomina degli altri addetti provvede il presidente del Consiglio di Stato, sentito, per i magistrati amministrativi regionali, il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

2. Il magistrato preposto all'ufficio di cui all'art. 16, comma 3. è nominato dal presidente del tribunale amministrativo regionale.

Sezione IV

Art. 18.

Disposizioni finali

1. La dotazione della pianta organica di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sarà sottoposta a verifica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per corrispondere alle esigenze di funzionamento degli uffici, potranno essere previsti profili professionali ulteriori rispetto a quelli previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, da ricoprirsi con appositi concorsi pubblici. Le variazioni della pianta organica sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, d'intesa con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Qualora la definizione della pianta organica comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta del segretario generale, sentito il capo del personale, sono individuati i compiti e gli adempimenti di competenza degli uffici di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)*, e art. 14, commi 2 e 3, e stabiliti, sulla base delle rispettive comprovate esigenze funzionali di lavoro, i contingenti di personale necessari.

3. Analogamente, i presidenti degli altri organi di giustizia amministrativa, entro lo stesso termine di cui al comma 1, con proprio decreto, sentiti i segretari generali, provvederanno ad individuare le funzioni e gli adempimenti di competenza delle rispettive strutture amministrative, proponendo al presidente del Consiglio di Stato i contingenti di personale da adibire alle suddette strutture sulla base delle rispettive esigenze funzionali.

4. Analogamente a quanto previsto per il personale di magistratura, si provvederà a disciplinare la materia del conferimento degli incarichi al personale amministrativo per un'equa distribuzione degli stessi e la costituzione di forme complementari di previdenza come previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1996
Atti di Governo, registro n. 98, foglio n. 7

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manca la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 73 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29: «6. Con uno o più regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme di adeguamento alla disciplina contenuta nell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, relative all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 421/1992, recante delega al Governo per la realizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale:

«Art. 2 *(Pubblico impiego)*. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:

a) prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;

b) prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalità giuridica, sottoposto, alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al Governo che dovrà pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata; prevedere che la legittimità e la compatibilità economica dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che dovrà pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;

c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera *e)* e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera *a)*; la procedibilità del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:

1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;

7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;

d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera *a)* garantiscano ai propri dipendenti parità di trattamenti contrattuali e comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi;

e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle forze di polizia, ai dirigenti generali ed equiparati, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia;

f) prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalità di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di più elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacità professionali; prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilità didattico-scientifiche e gestionali-organizzative;

g) prevedere:

1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti — nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo — di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; ciò al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti;

2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione;

3) la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti, nonché la rimozione dalle funzioni ed il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;

4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessità delle funzioni e della quantità delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione dovrà comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente norma;

5) una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nella lettera *c)*, cui partecipano le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato, e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresì la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di esercizio del controllo stesso;

i) prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata;

l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonché sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, operi su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal citato art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il più efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;

m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entità globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale;

n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga all'art. 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e che comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, definendo altresì criteri, procedure e modalità di detta assegnazione;

o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamentecon corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttività individuale e a quella collettiva ancorché non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o dannose per la salute; prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il principio della responsabilità personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori;

p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni caso, prevedere che l'amministrazione, ente, società o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;

q) al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, prevedere l'abrogazione delle disposizioni che regolano la gestione e la fruizione di dette prerogative, stabilendo che contemporaneamente l'intera materia venga disciplinata nell'ambito della contrattazione collettiva, determinando i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; tali limiti massimi dovranno essere determinati tenendo conto della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri; prevedere che alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provveda, in relazione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi della normativa vigente nel settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate; prevedere che le amministrazioni pubbliche forniscano al Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali; inoltre prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di cui sopra, che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applichino, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni; prevedere che, oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi degli elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

r) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in caso di accertata possibilità di copertura dei posti vacanti mediante mobilità volontaria, ancorché realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo anche la possibilità di disporre in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti mediante mobilità volontaria, compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la mobilità volontaria, sia sottoposto a mobilità d'ufficio e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;

t) prevedere una organica regolamentazione delle modalità di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo professionale abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonché delle modalità di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresì la possibilità, in determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psico-attitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati; prevedere altresì il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi;

u) prevedere per le cateorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilità, per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore;

z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado di posti e classi di concorso diversi da quelli di titolarità, anche per ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale docente soprannumerario è consentito purché in possesso di idonea abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il passaggio del personale docente in soprannumero e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi che presentino disponibilità di posti, nei limiti delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni;

aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione della mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla mobilità e quelli riservati alle immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilità in ciascun anno scolastico;

bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica di quanto previsto dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo e undicesimo dell'art. 14 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto; conseguentemente dovrà essere prevista una nuova regolamentazione di tutte le forme di utilizzazione del personale della scuola per garantirne l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in attività di particolare utilità strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione potrà consentire una utilizzazione complessiva di personale non superiore alle mille unità;

cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali. Ciò nell'ambito delle quote attualmente stabilite per le diverse attività di cui all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni;

dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilità di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di

effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia della continuità didattica e i docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;

ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso mediante un più razionale accorpamento' delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi di esame, nonché un più frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, e successive modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento;

ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva disponibilità di cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;

gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalità scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro superamento;

hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i settori del pubblico impiego;

ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza;

mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresì la definizione dei relativi *standard* qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.

2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali — di riforma economico-sociale della Repubblica.

3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere, da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993».

Nota all'art. 1:

— Per il riferimento all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 24 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 24. — 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo pertanto agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge».

— La legge 11 agosto 1991, n. 266 reca: «Legge quadro sul volontariato».

Note all'art. 3:

— La legge 27 aprile 1982, n. 186, reca: «Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali».

— Si riporta l'art. 27 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29:

«Art. 27 *(Norma di richiamo)*. — 1. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale.

2. Nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, ove è prevista la figura di segretario generale, capo di dipartimento, o figure equivalenti, restano ferme le competenze attribuite a tali figure dalla legge e dai rispettivi ordinamenti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 2.

3. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di governo sono di competenza rispettivamente, del presidente del Consiglio di Stato, del presidente della Corte dei conti e dell'avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti generali sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti».

Nota all'art. 4:

— Si riporta l'art. 53, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali): «Gli impegni e gli ordini di spesa relativi ai tribunali amministrativi regionali, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, nonché i mandati di pagamento, sono emessi e firmati dai rispettivi presidenti».

Nota all'art. 5:

— Per il riferimento alla legge 27 aprile 1982, n. 186, si veda in nota all'art. 3.

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 38 della citata legge 27 aprile 1982, n. 186:

«Art. 38 *(Consiglio di amministrazione)*. Il consiglio di amministrazione per il personale, di cui al presente titolo è presieduto da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un presidente di tribunale amministrativo regionale ed è composto dal segretario generale del Consiglio di Stato, da tre consiglieri di Stato, da tre consiglieri di tribunale amministrativo regionale designati dal consiglio di presidenza, dal direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e da quattro rappresentanti eletti dal personale con le modalità previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni.

Il consiglio di amministrazione è nominato ogni due anni con decreto del presidente del Consiglio di Stato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del ruolo direttivo con profilo professionale non inferiore a direttore di segreteria, in servizio presso il Consiglio di Stato.

Agli uffici di segreteria del consiglio di presidenza e del consiglio di amministrazione è addetto il personale di cui alle annesse tabelle, nei limiti ivi stabiliti».

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 39 della citata legge 27 aprile 1982, n. 186:

«Art. 39 *(Commissione di disciplina)*. — La commissione di disciplina è costituita all'inizio di ogni biennio con decreto del presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di amministrazione.

La commissione è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di tribunale amministrativo regionale e da due primi dirigenti del ruolo del personale di segreteria di cui uno in servizio presso i tribunali amministrativi regionali.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del ruolo direttivo con profilo professionale non inferiore a direttore di segreteria».

Note all'art. 8:

— La legge 27 aprile 1982, n. 186, reca: «Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali».

— Il titolo I del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (articoli da 1 a 10) riporta i principi generali a cui si ispira il decreto.

— Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 45 del citato D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29: «8. I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per la parte pubblica, da una delegazione composta dal titolare del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni o da un suo delegato, che la presiede, e da rappresentanti dei titolari degli uffici interessati, e, per la parte sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale e nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta anche dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale e regionale rispettivamente ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58, e del D.Lgs. 28 dicembre 1989, n. 430».

— Si riporta il testo dell'art. 10 del citato D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29:

«Art. 10 *(Partecipazione sindacale)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche informano le rappresentanze sindacali sulla qualità dell'ambiente di lavoro e sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro; su loro richiesta, nei casi previsti del presente decreto, le incontrano per l'esame delle predette materie, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie.

2. L'eventuale esame previsto dal comma 1 deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni pubbliche assumono le proprie autonome determinazioni».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del medesimo D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29: «2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvi i limiti stabiliti dal presente decreto per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate».

— La legge n. 241/1990 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, più volte citato: «5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione, gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 37 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali):

Art. 37 (*Direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e segretari generali dei tribunali amministrativi regionali*). — Il direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e i segretari generali dei tribunali amministrativi regionali dirigono i servizi di segreteria, rispettivamente, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Essi promuovono i provvedimenti che reputano opportuni al buon andamento dei rispettivi uffici.

Per ricoprire l'incarico di direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e di segretario generale dei tribunali amministrativi regionali con sezione staccata possono essere chiamati solo funzionari dirigenti in possesso della qualifica di dirigente superiore.

In caso di assenza o impedimento dell'impiegato con qualifica di dirigente, o in caso di vacanza temporanea del posto, le funzioni di segretario generale dei tribunali amministrativi regionali sono esercitate dall'impiegato presente nell'ufficio che ricopre la più elevata qualifica e, in caso di parità, che abbia maggiore anzianità nella qualifica stessa.

Al direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato sono inoltre affidate le funzioni di capo del personale previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748».

Note all'art. 10:

— Per il testo del comma 1 dell'art. 37 della legge n. 186/1982 si veda in nota all'art. 9.

— Si riporta il comma 2 dell'art. 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29:

«2. Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1, lettera *a)*, provvede in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed è sovraordinato agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della circoscrizione, nei confronti dei quali svolge altresì funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realtà territoriale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10».

— Per il testo del comma 8 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota all'art. 8.

Note all'art. 11:

— Per il testo del comma 8, dell'art. 45 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, si veda la nota all'art. 8.

— Per il riferimento alla legge n. 241/1990 si veda la nota all'art. 2.

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29/1993, più volte citato:

«Art. 20 (*Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali*). — 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più, amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.

6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.

7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° febbraio 1994. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.

8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento è adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, può essere disposto — in contraddittorio — il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile.

10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

11. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate».

Nota all'art. 13:

— Per il riferimento alla legge n. 241/1990 si veda in nota all'art. 8.

Note all'art. 15:

— Si riporta l'art. 58 del regolamento approvato con R.D. del 21 aprile 1942, n. 444 (Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato):

«Art. 58. — Quando dall'esame degli affari discussi dal Consiglio risulti che la legislazione vigente è in qualche parte oscura, imperfetta od incompleta, il Consiglio ne fa rapporto al Capo del Governo».

— Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 338, approva il regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri.

Note all'art. 18:

— Per il riferimento alla legge 27 aprile 1982, n. 186, si veda in nota all'art. 3.

— Il D.P.R. 29 dicembre 1994, n. 1219, reca: «Individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312».

— Si riporta l'art. 3 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *v*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«Art. 3 *(Istituzione delle forme pensionistiche complementari)*. — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti:

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;

c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.

3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi dell'art. 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di «fondo pensione», la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.

4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la libertà di adesione individuale».

96G0032

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 1996.

Modificazioni alle disposizioni di cui all'ordinanza n. 438/FPC/ZA del 10 dicembre 1984, concernente la determinazione dei vincoli derivanti dalle caratteristiche vulcanologiche del territorio del comune di Pozzuoli. (Ordinanza n. 2419).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 338/FPC/ZA del 5 settembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1984, con la quale vengono stabiliti gli interventi finalizzati al recupero edilizio del comune di Pozzuoli da eseguirsi mediante l'adozione di appositi piani di recupero comunali;

Vista l'ordinanza n. 438/FPC/ZA del 10 dicembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1985, con la quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della citata ordinanza n. 338/FPC/ZA, ha emanato norme tese alla riduzione della densità edilizia della città di Pozzuoli in rapporto alle caratteristiche vulcanologiche del territorio;

Considerato che la mancata attuazione dei suddetti piani di recupero, nonostante il lungo tempo trascorso, non ha, di fatto, consentito l'applicazione delle disposizioni della citata ordinanza n. 438/FPC/ZA;

Viste le note n. 39345 del 2 agosto 1995 e n. 39345 del 28 settembre 1995, con le quali il comune di Pozzuoli ha richiesto la eliminazione dei vincoli stabiliti con la più volte citata ordinanza n. 438/FPC/ZA che impediscono il normale sviluppo dell'attività comunale, anche in riferimento al redigendo piano regolatore generale;

Ritenuto di dover aderire alla richiesta in argomento;

Dispone:

Art. 1.

L'ordinanza n. 438/FPC/ZA del 10 dicembre 1984 è abrogata, ad eccezione della parte concernente il divieto di rilascio di nuove concessioni edilizie nonché il divieto di riedificare gli edifici totalmente demoliti se non per motivate esigenze di uso pubblico e fino alla adozione del nuovo piano regolatore generale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno stesso della pubblicazione.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Presidente: DINI

96A0571

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 gennaio 1996.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164 recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Viste le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere modifiche al sopra indicato disciplinare di produzione e tra queste quella relativa alla durata dell'invecchiamento e del successivo affinamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» al fine di ottenere la qualificazione «riserva» per i predetti vini imbottigliati;

Visti il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e la relativa proposta di modifica dell'art. 10, comma 1, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 1995, che prevedono un periodo di invecchiamento di almeno due anni e un periodo di almeno tre mesi di affinamento in bottiglia perché i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» possano utilizzare la qualificazione «riserva»;

Considerato che non sono pervenute istanze o controdeduzioni, sotto il profilo della legittimità e del merito, avverso il predetto parere nei termini previsti;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla modifica del predetto disciplinare di produzione limitatamente all'art. 10, comma 1, in conformità della citata proposta formulata dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Considerato che l'art. 4 del citato Regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

Il comma 1 dell'art. 10 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 è sostituito per intero dal testo di seguito riportato:

Il vino «Chianti» se sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni ed un periodo di almeno tre mesi di affinamento in bottiglia, può avere diritto alla qualificazione «riserva» purché all'atto dell'immissione al consumo, abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo non inferiore al 12%.

Il vino «Chianti» accompagnato dalla specificazione aggiuntiva «classico» o dalle specificazioni geografiche «Colli Fiorentini», «Moltalbano», «Rufina», «Colli Senesi», «Colli Aretini», «Colline Pisane», può avere diritto alla qualificazione «riserva» purché all'atto dell'immissione al consumo abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo non inferiore al 12,5%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1996

Il dirigente: ADINOLFI

96A0575

DECRETO 18 gennaio 1996.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bosco Eliceo».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1989 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Bosco Eliceo», ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale per le tipologie Sauvignon, Bianco e Fortana del vino a denominazione di origine controllata «Bosco Eliceo» ai sensi dell'art. 6 del disciplinare di produzione del vino di cui trattasi;

Sentito il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle particolari condizioni ambientali della zona di produzione ed alle esigenze tecniche di elaborazione dei vini in discorso, di accogliere la richiesta degli interessati;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata «Bosco Eliceo», nelle tipologie Sauvignon, Bianco e Fortana, previsto nella misura del 6,0 per mille dall'art. 6 del disciplinare di produzione, è modificato nella misura del 5,0 per mille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1996

Il dirigente: ADINOLFI

96A0576

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 ottobre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Padova.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione delle nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Padova, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 9 ottobre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

96A0602

DECRETO 13 novembre 1995.

Consegna dell'archivio magnetico del catasto elettrico ai comuni d'Italia da parte dell'Amministrazione finanziaria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, concenente misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica ed, in particolare, l'art. 8 che prevede la costituzione di un archivio contenente i dati dei soggetti utenti di fornitura di energia elettrica nei fabbricati e dei relativi proprietari, al fine di combattere l'evasione fiscale nel settore immobiliare;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente il riordino della finanza degli enti territoriali, ed, in particolare, l'art. 11 che prevede il ricorso al decreto del Ministro delle finanze per stabilire termini e modalità per l'interscambio di dati e notizie tra il sistema informativo del Ministero delle finanze ed i comuni, finalizzato al controllo delle dichiarazioni e denunce in materia di imposte comunali;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1993, in attuazione del quale è stato costituito il consorzio tra l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, denominato «Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale»;

Considerato che l'archivio, di cui al citato art. 8 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, è attualmente disponibile per gli incroci previsti nell'ambito del sistema informativo del Ministero delle finanze e che appare indispensabile, ai fini di una lotta globale all'evasione nel settore immobiliare, estendere tale disponibilità anche ai comuni per un opportuno utilizzo nel settore della fiscalità locale;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

Il centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze provvede, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, a consegnare, su uno o più supporti magnetici, al Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale, l'archivio, realizzato secondo il tracciato record riportato nell'allegato *A*, dei dati dei soggetti utenti di fornitura di energia elettrica nei fabbricati, dei dati dei relativi proprietari, se diversi, nonché degli estremi catastali di ciascuna unità immobiliare integrati dall'indicazione della superficie commerciale; il tutto ordinato in sequenza per provincia, per comune e per numero di utenza.

È oggetto di consegna anche un archivio contenente, secondo il tracciato record riportato nell'allegato *B* e con lo stesso ordine di cui al comma 1, l'elenco dei soggetti utenti per i quali non é stato possibile acquisire alcun dato.

Art. 2.

Il Consorzio ANCI-CNC provvede, entro un mese dalla richiesta da parte dei singoli comuni, alla distribuzione gratuita della parte di archivio a ciascuno di essi afferente, nelle forme e con le modalità convenute con i comuni stessi.

Art. 3.

Le posizioni fiscali corrispondenti alle utenze di energia elettrica per le quali non è stato possibile acquisire i dati di cui all'art. 1 formeranno oggetto, a cura del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, di procedura automatizzata di incrocio con gli archivi dell'anagrafe tributaria, finalizzata alla formazione di liste selettive di utenti che presentano sintomi di particolare pericolosità fiscale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1995

Il Ministro: FANTOZZI

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1996
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 19

ALLEGATO *A*

TRACCIATI RECORDS ARCHIVI DEL CATASTO ELETTRICO

Nel seguito sono riportati i tracciati records degli archivi :

NUC05F (lunghezza record 450) contenente i dati delle utenze e dei relativi questionari abbinati:

STRUTTURA DEL RECORD DELL'ARCHIVIO

```
01 NUC05F1

--001--      * CODICE COMUNE CATASTALE
      03 NUC05F1-COD-CAT          PIC X(05).

--006--      * CODICE AZIENDA
      03 NUC05F1-COD-AZ           PIC X(05).

--011--      * CODICE UTENTE
      03 NUC05F1-COD-UT           PIC X(14).

--025--      * DATI UTENTE
      03 NUC05F1-UTENTE.
--025--      * CODICE FISCALE UTENTE
         05 NUC05F1-UT-CF         PIC X(16).

         * ALFABETICA PERSONA FISICA UTENTE
         05 NUC05F1-UT-PF.
- 041 -      * - COGNOME UTENTE
            07 NUC05F1-UT-COGN    PIC X(24).
- 065 -      * - NOME UTENTE
            07 NUC05F1-UT-NOME    PIC X(20).
- 085 -      * - NON UTILIZZATO
            07 NUC05F1-UT-FILLER  PIC X(19).

--041--      * DENOMINAZIONE PNF
         05 NUC05F1-UT-DEN REDEFINES
            NUC05F1-UT-PF         PIC X(63).

--104--      * SESSO UTENTE
         05 NUC05F1-UT-SESSO      PIC X(1).
--105--      * DATA NASCITA UTENTE (GGMMAAA)
         05 NUC05F1-UT-DATANASC   PIC X(7).
--112--      * COMUNE DI NASCITA O SEDE UTENTE
         05 NUC05F1-UT-COMNASC    PIC X(25).
--137--      * PROVINCIA UTENTE
         05 NUC05F1-UT-PROV       PIC X(2).

--139--      * IDENTIFICATIVO IMMOBILE
      03 NUC05F1-ID.
--139--      * SEZIONE IMMOBILE
         05 NUC05F1-ID-SEZ        PIC X(3).
--145--      * FOGLIO IMMOBILE
         05 NUC05F1-ID-FGL        PIC X(5).
--146--      * NUMERO IMMOBILE
         05 NUC05F1-ID-NUM        PIC X(5).
--152--      * SUBALTERNO IMMOBILE
         05 NUC05F1-ID-SUB        PIC X(4).
```

```
          * PROTOCOLLO IMMOBILE (è alternativo a identificativo immobile)
        03 NUC05F1-PROT.
--156--      * NUMERO PROTOCOLLO
           05 NUC05F1-PROT-NUM        PIC X(6).
--162--      * ANNO PROTOCOLLO
           05 NUC05F1-PROT-ANNO       PIC 9(2).

         ** UBICAZIONE FORNITURA **
        03 NUC05F1-TOPON.
- 164 -    * - INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
           05 NUC05F1-UBIC-FOR        PIC X(24).
- 188 -    * - SCALA
           05 NUC05F1-SCA-FOR         PIC X(2).
- 190 -    * - PIANO
           05 NUC05F1-PIA-FOR         PIC X(2).
- 192 -    * - INTERNO
           05 NUC05F1-INT-FOR         PIC X(2).

         ** LOCALITA' FORNITURA **
        03 NUC05F1-LOCAL-FOR.
- 194 -    * - CAP
           05 NUC05F1-CAP-FOR         PIC 9(5).
- 199 -    * - NON UTILIZZATO
           05 NUC05F1-FIL-FOR         PIC X(1).
- 200 -    * - LOCALITA'
           05 NUC05F1-LOC-FOR         PIC X(18).

--218--    * SUPERFICIE IMMOBILE
        03 NUC05F1-SUP                PIC 9(5).

--223--    * IMMOBILE RURALE
        03 NUC05F1-FLAG-RUR           PIC 9(1).

--224--    * CODICE COMUNE AMMINISTRATIVO
        03 NUC05F1-COD-AMM            PIC X(4).

--228--      * DATI PROPRIETARIO
        03 NUC05F1-PROPRIETARIO.
--228--      * CODICE FISCALE PROPRIETARIO
           05 NUC05F1-PR-CF           PIC X(16).

           * ALFABETICA PERSONA FISICA PROPRIETARIO
           05 NUC05F1-PR-PF.
- 244 -    * - COGNOME UTENTE
              07 NUC05F1-PR-COGN      PIC X(24).
- 268 -    * - NOME UTENTE
              07 NUC05F1-PR-NOME      PIC X(20).
- 288 -    * - NON UTILIZZATO
              07 NUC05F1-PR-FILLER    PIC X(19).

--244--      * DENOMINAZIONE PNF PROPRIETARIO
           05 NUC05F1-PR-DEN REDEFINES
              NUC05F1-PR-PF           PIC X(63).

--307--      * SESSO PROPRIETARIO
           05 NUC05F1-PR-SESSO        PIC X(1).
--308--      * DATA NASCITA PROPRIETARIO (GGMMAAA)
           05 NUC05F1-PR-DATANASC     PIC X(7).
--315--      * COMUNE DI NASCITA O SEDE PROPRIETARIO
           05 NUC05F1-PR-COMNASC      PIC X(25).
--340--      * PROVINCIA PROPRIETARIO
           05 NUC05F1-PR-PROV         PIC X(2).
```

```
-342 -  ** TIPO DI UTENZA **
         * - 0 DOMESTICA CON RESID. ANAGR. PRESSO
             LA FORNITURA
         * - 1 DOMESTICA CON RESID. ANAGR. DIVERSA
             DALLA FORNITURA
         * - 2 NON DOMESTICA
       03 NUC05F1-UTENZA              PIC 9(1).

- 343 -  ** NOMINATIVO DI RECAPITO **
       03 NUC05F1-NOM-REC             PIC X(20).

- 363 -  ** INDIRIZZO DI RECAPITO **
       03 NUC05F1-IND-REC             PIC X(24).

         ** LOCALITA' DI RECAPITO **
       03 NUC05F1-LOCAL-REC.
- 387 -  * - CAP
         05 NUC05F1-CAP-REC           PIC 9(5).
- 392 -  * - NON UTILIZZATO
         05 NUC05F1-FIL-REC           PIC X(1).
- 393 -  * - LOCALITA'
         05 NUC05F1-LOC-REC           PIC X(17).

         ** FLAGS
       03 NUC05F1-FLAGS.
- 410 -  * - Codice Fiscale Utente  -->  0 = VALIDATO
         *                             1 = RICOSTRUITO
         *                             2 = ERRATO
         05 NUC05F1-F24-CF-UT          PIC 9(1).
- 411-   * - Codice Fiscale Proprietario --> 0 = VALIDATO
         *                             1 = RICOSTRUITO
         *                             2 = ERRATO
         05 NUC05F1-F24-CF-PR          PIC 9(1).
- 412 -  * - non utilizzato
         05 NUC05F1-F25-DUP            PIC 9(1).

         ** CODICI DI ERRORI PER INFORMAZIONI
         ** SUI QUESTIONARI OMESSE O INCOMPLETE
       03 NUC05F1-CODICI.
- 413 -  * - Codice fiscale utente      0 = esatto     1 = omesso o errato
         05 NUC05F1-COD-CF-UT          PIC 9(1).
- 414 -  * - Dati immobile              0 = presenti   1 = omessi o incompleti
         05 NUC05F1-COD-ID-UIU         PIC 9(1).
- 415 -  * - Superficie immobile        0 = presente   1 = omessa
         05 NUC05F1-COD-SUP-UIU        PIC 9(1).
- 416 -  * - Codice fiscale proprietario 0 = esatto    1 = omesso o errato
         05 NUC05F1-COD-CF-PR          PIC 9(1).
- 417 -  * - informazioni questionario  0 = presenti   1 = omesse
         05 NUC05F1-COD-QUE            PIC 9(1).

         ** INFORMAZIONI DA ANAGRAFE TRIBUTARIA
- 418 -  * VECCHIO CODICE ATTIVITA'
       03 NUC05F1-COD-ATT              PIC X(004).
- 422 -  * NUOVO CODICE ATTIVITA'
       03 NUC05F1-COD-ATT-NEW          PIC X(005).
- 427 -  * PARTITA IVA COLLEGATA
       03 NUC05F1-UT-PIVA              PIC X(011).

- 438 -  ** NON UTILIZZATO
       03 NUC05F1-FILLER               PIC X(013).
```

ALLEGATO *B*

TRACCIATI RECORDS ARCHIVI DEL CATASTO ELETTRICO

NUC00E (lunghezza record 240) contenente i dati delle utenze per le quali non si è ottenuto alcun questionario.

STRUTTURA DEL RECORD ARCHIVIO

01 NUC00EL

- 1 - ** CODICE AZIENDA
03 NUC00E1-COD-AZ PIC X(5).

- 6 - ** CODICE IDENTIFICATIVO UTENTE
03 NUC00E1-COD-UT PIC 9(14).

- 20 - ** TIPO DI UTENZA **
* - 0 domestica con residenza anagrafica presso la fornitura
* - 1 domestica con residenza anagrafica diversa dalla fornitura
* - 1 non domestica
03 NUC00E1-UTENZA PIC 9(1).

- 21 - ** CODICE IDENTIFICATIVO DEI CAMPI INTESTATARIO **
* - 0 Campi nominativo intestatario contigui (cognome e nome non separabili)
* - 1 Campi nominativo intestatario non contigui (cognome e nome separati)
03 NUC00E1-COD-INT PIC 9(1).

- 22 - ** NOMINATIVO DELL'INTESTATARIO NON SEPARABILE**
03 NUC00E1-NOM-UNITO PIC X(35).

** NOMINATIVO DELL'INTESTATARIO SEPARATO**
03 NUC00E1-NOM-SEP
REDEFINES NUC00E1-NOMINATIVO-UNITO.

- 22 - * - COGNOME
05 NUC00E1-COGN-INT PIC X(20).

- 42 - * - NOME
05 NUC00E1-NOME-INT PIC X(15).

- 57 - ** CODICE FISCALE O PARTITA IVA INTESTATARIO **
03 NUC00E1-COD-FIS-INT PIC X(16).

** UBICAZIONE FORNITURA **
03 NUC00E1-TOPON.

- 73 - * - INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
05 NUC00E1-UBIC-FOR PIC X(24).

- 97 - * - SCALA
05 NUC00E1-SCA-FOR PIC X(2).

- 99 - * - PIANO
05 NUC00E1-PIA-FOR PIC X(2).

- 101 - * - INTERNO
05 NUC00E1-INT-FOR PIC X(2).

** LOCALITA' FORNITURA **
03 NUC00E1-LOCAL-FOR.

- 103 - * - CAP
05 NUC00E1-CAP-FOR PIC 9(5).

- 108 - * - NON UTILIZZATO
05 NUC00E1-FIL-FOR PIC X(1).

- 109 - * - LOCALITA'
05 NUC00E1-LOC-FOR PIC X(15).

```
      ** COMUNE ISTAT DI FORNITURA **
 - 127 -   * - PROVINCIA
        03 NUC00E1-PRO-FOR             PIC 9(2).
 - 129 -   * - COMUNE
        03 NUC00E1-COM-FOR             PIC 9(3).

 - 132 -   ** COMUNE CATASTALE ***********
        03 NUC00E1-COD-CAT             PIC X(5).

 - 137 -   ** COMUNE AMMINISTRATIVO ********
        03 NUC00E1-COD-AMM             PIC X(4).

 - 141 -   ** NOMINATIVO DI RECAPITO **
        03 NUC00E1-NOM-REC             PIC X(20).

 - 161 -   ** INDIRIZZO DI RECAPITO **
        03 NUC00E1-IND-REC             PIC X(24).

        03 NUC00E1-LOCAL-REC.
 - 185 -   * - CAP
           05 NUC00E1-CAP-REC          PIC 9(5).
 - 190 -   * - NON UTILIZZATO
           05 NUC00E1-FIL-REC          PIC X(1).
 - 191 -   * - LOCALITA'
           05 NUC00E1-LOC-REC          PIC X(17).

 - 208 -   ** CODICE CATEGORIA ATTIVITA' ECONOMICA **
        03 NUC00E1-COD-ATT             PIC X(5).

 - 213 -   ** NON UTILIZZATO
        03 NUC00E1-FILLER              PIC X(28).
```

96A0574

DECRETO 23 gennaio 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Forlì.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per l'Emilia-Romagna e le Marche n. 10044 del 21 novembre 1995 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Forlì;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disattivazione del C.E.D. a causa di eccezionale evento atmosferico;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

DAL 2 AL 7 NOVEMBRE 1995

Regione Emilia-Romagna:

ufficio tecnico erariale di Forlì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1996

p. *Il direttore generale:* COLICA

96A0573

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 gennaio 1996.

Determinazione, per l'anno 1996, delle retribuzioni convenzionali per la contribuzione dovuta alle assicurazioni obbligatorie in favore dei lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 1994, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1995;

Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 1996, alla determinazione delle retribuzioni convenzionali in questione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 1996 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1996, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi delle disposizioni in epigrafe, sono stabilite nelle misure risultanti, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per i quadri, i dirigenti ed i giornalisti, la fascia della retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con lo scaglione di retribuzione nazionale corrispondente.

Art. 3.

I valori convenzionali individuati nelle unite tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4.

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1996

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

SETTORE	QUALIFICHE				
Industria	Impiegati direttivi con responsabilità polisettoriali	Impiegati con funzioni direttive semplici	Impiegati di concetto ed assimilati	Impiegati d'ordine ed operai specializzati	Operai
	4.749.000	4.125.000	3.338.000	2.900.000	2.465.000
Autotrasporto e spedizione merci	Impiegati direttivi con responsabilità polisettoriali	Impiegati con funzioni direttive semplici	Impiegati di concetto ed assimilati	Impiegati d'ordine ed operai specializzati	Operai
	4.749.000	4.125.000	3.338.000	2.900.000	2.465.000
Credito	Capi ufficio	Vice capi ufficio	Capi reparto	Impiegati (1ª categoria)	Personale d'ordine e subalterno
	4.576.000	4.358.000	4.213.000	4.069.000	3.487.000
Assicurazioni	Capi ufficio	Vice capi ufficio	Impiegati di concetto	Impiegati d'ordine	Ausiliari
	4.024.000	3.661.000	3.408.000	3.129.000	2.864.000
Commercio	Impiegati con funzioni direttive (1° livello)	Impiegati di concetto (2° e 3° livello)	Personale d'ordine (4° livello)	Altro personale (5° livello)	Altro personale (6° livello)
	3.144.000	2.951.000 2.765.000	2.622.000	2.534.000	1.890.000

SETTORE	QUALIFICHE						
Agricoltura	Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (1ª categoria)	Impiegati con solo potere di iniziativa (2ª categoria)	Impiegati con specifiche funzioni (3ª categoria)	Impiegati con funzioni d'ordine (4ª categoria)	Operai specializzati super	Operai specializzati	
	2.144.000	1.976.000	1.827.000	1.742.000	1.987.000	1.905.000	
Trasporto aereo	Impiegati con funzioni importanti in determinate aree aziendali (funzionari 2ª categoria)	Impiegati con mansioni di specifico contenuto professionale con limitata discrezionalità (funzionari 3ª categoria)	Impiegati di concetto e operatori aeronautici (3° livello)	Impiegati e operai (4° e 5° livello contrattuale)	Impiegati e operai (6°, 7°, 8° e 9° livello contrattuale)		
	4.382.000	4.004.000	3.755.000	3.128.000	3.005.000		
Industria cinematografica	Figure professionali di massimo livello (7° livello)	Figure professionali intermedie (6° livello *A* e *B*)	Assistenti attività professionali e capi squadra (5° livello)	Maestranze qualificate (3° e 4° livello)	Aiuti attività tecniche e professionali (2° livello)	Operai generici	Generici cinematografici
	5.434.000	4.576.000	4.083.000	3.881.000	3.187.000	2.937.000	2.798.000
Spettacolo	Impiegati direttivi	Impiegati con funzioni direttive	Impiegati di concetto	Impiegati d'ordine	Operai specializzati	Operai	
	3.095.000	2.780.000	2.528.000	2.286.000	2.464.000	2.163.000	
	Professori d'orchestra	Artisti del coro	Tersicorei	Personale artistico e tecnico del teatro di prosa, rivista e commedia musicale			
	2.937.000	2.218.000	2.633.000	2.189.000			
Artigianato	Impiegati e operai specializzati	Impiegati d'ordine e operai qualificati	Operai				
	2.921.000	2.501.000	2.307.000				

SETTORE	QUADRI		
	Fascia	Retribuzione nazionale	Retribuzione convenzionale
Industria	I II III	Fino a 5.084.000 da 5.084.001 » 5.811.000 » 5.811.001 in poi	5.084.000 5.811.000 6.658.000
Autotrasporto e spedizione merci	I II III	Fino a 5.084.000 da 5.084.001 » 5.811.000 » 5.811.001 in poi	5.084.000 5.811.000 6.658.000
Credito	I II	Fino a 4.722.000 da 4.722.001 in poi	4.722.000 5.084.000
Agricoltura	unica	—	2.276.000
Assicurazioni	I II III	Fino a 4.213.000 da 4.213.001 » 4.648.000 » 4.648.001 in poi	4.213.000 4.648.000 5.084.000
Commercio	I II III	Fino a 3.058.000 da 3.058.001 » 3.865.000 » 3.865.001 in poi	3.058.000 3.865.000 4.639.000
Trasporto aereo	I II III	Fino a 5.255.000 da 5.255.001 » 6.007.000 » 6.007.001 in poi	5.255.000 6.007.000 6.883.000

SETTORE	DIRIGENTI		
	Fascia	Retribuzione nazionale	Retribuzione convenzionale
Industria	I	Fino a 7.562.000	7.562.000
	II	da 7.562.001 » 9.917.000	9.917.000
	III	» 9.917.001 » 12.891.000	12.891.000
	IV	» 12.891.001 » 16.113.000	16.113.000
	V	» 16.113.001 in poi	19.214.000
Autotrasporto e spedizione merci	I	Fino a 7.562.000	7.562.000
	II	da 7.562.001 » 9.917.000	9.917.000
	III	» 9.917.001 » 12.891.000	12.891.000
	IV	» 12.891.001 » 16.113.000	16.113.000
	V	» 16.113.001 in poi	19.214.000
Credito	I	Fino a 7.438.000	7.438.000
	II	da 7.438.001 » 9.965.000	9.965.000
	III	» 9.965.001 » 11.899.000	11.899.000
	IV	» 11.899.001 » 13.685.000	13.685.000
	V	» 13.685.001 in poi	16.064.000
Agricoltura	unica	—	3.942.000
Assicurazioni	I	Fino a 7.438.000	7.438.000
	II	da 7.438.001 » 9.965.000	9.965.000
	III	» 9.965.001 » 11.899.000	11.899.000
	IV	» 11.899.001 » 13.685.000	13.685.000
	V	» 13.685.001 in poi	16.064.000
Commercio	I	Fino a 7.070.000	7.070.000
	II	da 7.070.001 » 9.137.000	9.137.000
	III	» 9.137.001 » 11.168.000	11.168.000
	IV	» 11.168.001 in poi	13.200.000
Trasporto aereo	I	Fino a 7.817.000	7.817.000
	II	da 7.817.001 » 10.252.000	10.252.000
	III	» 10.252.001 » 13.328.000	13.328.000
	IV	» 13.328.001 » 16.659.000	16.659.000
	V	» 16.659.001 in poi	19.863.000

SETTORE	GIORNALISTI		
	Fascia	Retribuzione nazionale	Retribuzione convenzionale
Giornalismo	I	Fino a 4.113.000	4.113.000
	II	da 4.113.001 » 6.704.000	6.704.000
	III	» 6.704.001 » 7.922.000	7.922.000
	IV	» 7.922.001 » 9.293.000	9.293.000
	V	» 9.293.001 in poi	10.899.000

96A0628

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 gennaio 1996.

Tariffe elettriche: accertamenti previsti dall'art. 3, comma 240, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che prevede che il CIP, nel determinare le tariffe elettriche, adotti i provvedimenti necessari anche per tener conto dei minori introiti derivanti all'Enel dalla riduzione degli apporti al fondo di dotazione stabilita all'art. 18 della stessa legge, a tal fine operando sulle agevolazioni a favore delle utenze domestiche;

Vista la delibera n. 32/1986 assunta dal Comitato interministeriale prezzi (CIP) il 23 maggio 1986 ai sensi delle norme richiamate e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 stesso mese;

Viste le delibere n. 45/1990 e n. 15/1993, pubblicate — rispettivamente — nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 29 dicembre 1990 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 24 dicembre 1993, con le quali il predetto Comitato ha assunto ulteriori determinazioni in materia di tariffe elettriche;

Visto l'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che, al comma 240, demanda a questo Comitato di accertare se si sia verificato il conseguimento delle finalità della delibera CIP n. 32/1986, mentre al comma 238 rimette all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, o, in via sostitutiva, al Ministro del tesoro accertamenti in tema di reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione del programma nucleare;

Vista la nota n. 377 inviata il 16 gennaio 1996 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che, secondo il giudicato formatosi sui ricorsi proposti da aziende municipalizzate avverso la delibera CIP n. 32/1986, l'art. 17 della legge n. 41/1986 attribuisce al Comitato, rispetto all'ordinario potere di disciplina dei prezzi, uno specifico potere di revisione tariffaria finalizzato alla cura di un nuovo interesse, rappresentato dal riequilibrio — almeno tendenziale — dei conti dell'Enel, alterati *in pejus* dalla diminuzione degli apporti statali;

Considerato che dal ricordato giudicato emerge la sostanziale legittimità della delibera CIP n. 32/1986 eccetto che nella parte in cui prevede, a carico delle aziende municipalizzate, la forfetizzazione delle quote inesigibili per morosità;

Considerato che il carattere transitorio della delibera CIP n. 32/1986 è stato accertato in sede giurisdizionale ed è ora definito dal richiamato art. 3, comma 240, della legge n. 549/1995;

Considerato che la finalità della delibera n. 32/1986 non è esaustivamente esplicitata nelle motivazioni della delibera stessa e che la delibera medesima, alla luce delle disposizioni che mira ad attuare, si presta a differenti interpretazioni, in quanto non specifica se la compensazione con i minori apporti al fondo di dotazione debba essere integrale, avvenire in termini meramente monetari ovvero debba tradursi in un completo ristoro dello svantaggio subito dall'Enel a seguito della riduzione dei previsti apporti statali;

Considerato che il punto non è affrontato *ex professo* nella decisione n. 347/1990 del Consiglio di Stato;

Considerato che non risultano chiariti i riflessi, sulla predetta delibera n. 32/1986, dei provvedimenti successivamente adottati dal CIP ed in particolare della delibera n. 45/1990;

Considerato necessario accertare se la riassegnazione al Fondo di ammortamento titoli di Stato di cui all'art. 3, comma 240, della citata legge n. 549/1995 sia riferibile o meno solo alle somme eventualmente eccedenti versate sino alla data della verifica prevista dalla norma stessa;

Ritenuto, in relazione alla complessità ed incertezza della materia, del resto già evidenziate nella richiamata decisione del Consiglio di Stato, di acquisire sui punti di cui sopra il parere di detto Consesso;

Ritenuto di disporre contestualmente un'analitica rilevazione dei dati economico-contabili condotta sulla base dei bilanci e della documentazione di supporto dell'Enel, nonché delle comunicazioni della Cassa conguaglio per il settore elettrico;

Preso atto della necessità di procedere in tempi ristretti agli approfondimenti sugli aspetti giuridici ed economico-gestionali, in modo che la definitiva determinazione di questo Comitato possa essere adottata entro il termine previsto dall'art. 3, comma 240, della legge n. 549/1995;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, Presidente delegato di questo Comitato, è incaricato di acquisire il parere del Consiglio di Stato in ordine ai profili giuridici precisati in premessa.

2. Questo Comitato, avvalendosi di un apposito gruppo di lavoro nominato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, provvede a:

accertare distintamente, per le singole annualità intercorse dalla data di entrata in vigore della delibera CIP n. 32/1986 a tutto il 1990 incluso, l'entità degli importi che l'Enel medesimo ha introitato a seguito della revisione tariffaria disposta con detta delibera e della relativa imposizione di quote di prezzo;

effettuare analogo conteggio, per gli anni intercorrenti tra il 1991 ed il 1995 incluso, tenendo conto degli effetti e delle modalità di calcolo seguite dal CIP in sede di revisione delle tariffe elettriche stabilita nel dicembre 1990 e nel dicembre 1993;

rilevare gli elementi che consentano, per le singole annualità sin qui considerate, il confronto tra i flussi originabili dagli apporti al fondo di dotazione, poi annullati dall'art. 18 della legge n. 41/1986, ed i flussi originati dai maggiori introiti tariffari conseguenti alle prescrizioni della delibera CIP n. 32/1986.

Il gruppo dovrà ultimare i propri lavori entro venti giorni dalla data del decreto istitutivo e predisporre, entro detto termine, una relazione per questo Comitato sulle risultanze cui è pervenuto.

3. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a dare immediata comunicazione all'Enel ed agli altri eventuali soggetti interessati — indicati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — dell'avvio del procedimento e delle determinazioni assunte con la presente delibera.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Presidente delegato: FANTOZZI

96A0633

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea elettrica a 0,4 kv da parte dell'Enel. (Deliberazione n. VI/4880).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 27 settembre 1995 prot. n. 43907, dall'Enel per la realizzazione di una linea elettrica a 0,4 kv su un'area ubicata nel comune di Valdidentro (Sondrio), mappali 29, 28, 27, 55, 54 foglio 58 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali per la concessione di una fornitura di energia elettrica;

Vista la delibera comunale espressa in data 26 luglio 1995, n. 170 con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro (Sondrio), mappali numeri 29, 28, 27, 55, 54, foglio n. 58 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 novembre 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: MIGLIO

96A0411

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'esecuzione di lavori di ripristino in località Pantano e Pozzol da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/4881).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497 presentata alla giunta regionale in data 23 agosto 1995, prot. n. 39506, dal comune di Grosotto per l'esecuzione di lavori di ripristino in località Pantano e Pozzol su area ubicata nel comune di Grosotto (Sondrio), mappali numeri 46, 49, 53, 58, 60, 345, foglio n. 42, mappali numeri 151, 364, foglio n. 45,

sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali la quale non può essere procrastinata all'infinito in quanto ne verrebbe coinvolta la stessa utenza;

Vista la delibera comunale espressa in data 13 luglio 1995, n. 45 con la quale si dichiara la pubblica utilità delle opere in conformità dunque alla delibera di giunta regionale n. 31898/1988;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), mappali numeri 46, 49, 53, 58, 60, 345, foglio n. 42, mappali numeri 151, 364, foglio n. 45, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 novembre 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: MIGLIO

96A0403

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'esecuzione di lavori di ripristino della viabilità in località «Dovere Basse - Basiet» da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/4883).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497 presentata alla giunta regionale in data 23 agosto 1995, prot. n. 39520, dal comune di Grosotto per l'esecuzione di lavori di ripristino della viabilità in località «Dovere Basse - Basiet» su area ubicata nel comune di Grosotto (Sondrio), mappali numeri 195, 192, 203, 201, 182, 169, 93, 84, 98, 81, 80, 78, 77, 70, 68, 66, 65, 67, 64, 62, 61, 60, 207, 57, 56, 122, 25, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 43, 45, 49, 28, 89, 99, 98, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 207, foglio n. 3, mappali numeri 186, 179, 161, foglio n. 2 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della Giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella realizzazione di opere e lavori di ripristino del dissesto causato dalle piogge alluvionali, che non possono essere procrastinati all'infinito in quanto ne verrebbe coinvolta la stessa utenza;

Vista la delibera comunale espressa in data 13 luglio 1995, n. 46 con la quale si dichiara la pubblica utilità delle opere in conformità dunque alla delibera di giunta regionale n. 31898/1988;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), mappali numeri 195, 192, 203, 201, 182, 169, 93, 84, 98, 81, 80, 78, 77, 70, 68, 66, 65, 67, 64, 62, 61, 60, 207, 57, 56, 122, 25, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 43, 45, 49, 28, 89, 99, 98, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 207, foglio n. 3, mappali numeri 186, 179, 161, foglio n. 2 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 novembre 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: MIGLIO

96A0404

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'esecuzione di lavori relativi al ripristino delle opere danneggiate dalle alluvioni - strada Luriana - Marmolos - Fop, da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/4884).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 23 agosto 1995, prot. n. 39507, dal comune di Grosotto per l'esecuzione di lavori relativi al ripristino delle opere danneggiate dalle piogge alluvionali - strada Luriana - Marmolos - Fop, su area ubicata nel comune di Grosotto (Sondrio), mappali numeri 109, 118, 120, 121, 124, 126, 127, 135, 138, 170, 235, 240, 245, 249, 294, 298, 304, foglio n. 15, mappali numeri 68, 69, 71, 74, foglio n. 17, mappali numeri 321, 324, foglio n. 18 (per la sola parte interessata dalle opere); sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali inerenti il ripristino della viabilità al fine di garantire il transito ai mezzi agricoli;

Vista la delibera comunale espressa in data 13 luglio 1995, n. 43, con la quale si dichiara la pubblica utilità delle opere in conformità dunque alla delibera di giunta regionale n. 31898/1988;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), mappali numeri 109, 118, 120, 121, 124, 126, 127, 135, 138, 170, 235, 240, 245, 249, 294, 298, 304, foglio n. 15, mappali numeri 68, 69, 71, 74, foglio n. 17, mappali numeri 321, 324, foglio n. 18 (per la sola parte interessata dalle opere), dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 novembre 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: MIGLIO

96A0405

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sondalo dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un piccolo fabbricato ad uso servizio igienico da parte del sig. Pini Alberto. (Deliberazione n. VI/4885).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 8 settembre 1995, prot. n. 41004, dal sig. Pini Alberto, per la realizzazione di un piccolo fabbricato ad uso servizio igienico su un'area ubicata nel comune di Sondalo (Sondrio), mappali numeri 140, 141, foglio n. 14 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali consistenti nel garantire la presenza antropica nella zona «Solezzo Alto»;

Vista la delibera comunale espressa in data 5 luglio 1995, n. 458, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Sondalo (Sondrio), mappali numeri 140, 141, foglio n. 14 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 novembre 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: MIGLIO

96A0410

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una cascina-casera e di una tettoia aperta per sosta bestiame da parte del sig. Giglio Guglielmana. (Deliberazione n. VI/4886).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 29 agosto 1995, prot. n. 39911, dal sig. Giglio Guglielmana per la realizzazione di cascina-casera e tettoia aperta per sosta bestiame su un'area ubicata nel comune di Madesimo (Sondrio), mappali numeri 25, 28, foglio n. 65 (solo per la parte oggetto dei lavori), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella prosecuzione e miglioramento delle attività rurali e nel razionalizzare i processi di lavorazione e conservazione dei prodotti caseari, in modo da conservare sui pascoli di alta quota le attività tipiche dei luoghi, che tra l'altro risultano di supporto alla conservazione dell'ambiente;

Vista la delibera del consiglio comunale espressa in data 1° luglio 1994, n. 45, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), mappali numeri 25, 28; foglio n. 65 (solo per la parte oggetto dei lavori), dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 novembre 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: MIGLIO

96A0408

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere atte all'allargamento della sede stradale con adeguamento dell'illuminazione pubblica e nuovi marciapiedi da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/4890).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 24 luglio 1995, prot. n. 35111, dal comune di Livigno (Sondrio), per la realizzazione di opere atte all'allargamento della sede stradale con adeguamento dell'illuminazione pubblica e nuovi marciapiedi su una area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali numeri 382, 651, 212, 419, 733, 508, 37, 226, 404, 211, 353, 133, 416, 36, 223, 220, 421, 204, 509, 40, 358, 417, 217, 808, 135, 422, 38; foglio n. 29, mappali numeri 330, 18, 321, 441, 25, 17, 544, 274, 26, 16, 177, 179, 24, 331, 546, 367; foglio n. 27, mappali numeri 630, 634, 723, 812, 800, 362, 599, 368, 791, 348, 341, 328, 320, 308, 407, 579, 401, 395, 445, 382, 439, 313, 654, 408, 372, 368,

797, 604, 447, 798, 355, 633, 340, 327, 318, 302, 406, 578, 398, 394, 444, 442, 438, 312, 410, 374, 371, 801, 364, 605, 370, 795, 353, 666, 705, 612, 316, 303, 404, 580, 397, 391, 443, 441, 376, 311, 653, 373, 601, 803, 363, 437, 813, 793, 608, 611, 329, 321, 309, 293, 405, 581, 396, 446, 814, 440, 37, 305; foglio n. 20, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nel miglioramento della rete viaria urbana comunale;

Vista la deliberazione comunale espressa in data 27 aprile 1995, n. 35, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali numeri 382, 651, 212, 419, 733, 508, 37, 226, 404, 211, 353, 133, 416, 36, 223, 220, 421, 204, 509, 40, 358, 417, 217, 808, 135, 422, 38; foglio n. 29, mappali numeri 330, 18, 321, 441, 25, 17, 544, 274, 26, 16, 177, 179, 24, 331, 546, 367; foglio n. 27, mappali numeri 630, 634, 723, 812, 800, 362, 599, 368, 791, 348, 341, 328, 320, 308, 407, 579, 401, 395, 445, 382, 439, 313, 654, 408, 372, 368, 797, 604, 447, 798, 355, 633, 340, 327, 318, 302, 406, 578, 398, 394, 444, 442, 438, 312, 410, 374, 371, 801, 364, 605, 370, 795, 353, 666, 705, 612, 316, 303, 404, 580, 397, 391, 443, 441, 376, 311, 653, 373, 601, 803, 363, 437, 813, 793, 608, 611, 329, 321, 309, 293, 405, 581, 396, 446, 814, 440, 37, 305; foglio n. 20, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 novembre 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: MIGLIO

96A0407

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 novembre 1995.

Integrazione alla deliberazione della giunta regionale 12 settembre 1994, n. 54529, mediante l'ulteriore stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada, per la realizzazione della nuova pista da sci di congiungimento tra il rifugio Scerscen e la cima Motta dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale del 10 dicembre 1985, n. IV/3859, da parte della Funivia Bernina S.p.a. (Deliberazione n. VI/5222).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357,

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 54529 del 12 luglio 1994 di stralcio delle aree interessate dalla realizzazione di una nuova seggiovia di congiungimento zona del rifugio Scerscen con la cima Motta e la realizzazione di nuove piste su un'area ubicata nel comune di Lanzada ai mappali 16, 14, 15, 162, 20, foglio 7, mappali 542, 543, 548, 26, 63, 64, 162, foglio 8 (per la sola parte interessata dall'intervento), mappale 13, foglio 7 (esclusivamente per la rimozione dell'esistente impianto di risalita) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Vista la nuova richiesta di stralcio delle aree interessate dalla realizzazione della nuova pista da sci che congiunga la zona del rifugio Scerscen con la cima Motta su un'area ubicata nel comune di Lanzada ai mappali 17 e 18, foglio 7, e mappale 65, foglio 8, ad integrazione del precedente stralcio, assunto con deliberazione regionale di cui sopra;

Considerato che ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, è stato richiesto alla commissione provinciale per le bellezze naturali di Sondrio di esprimersi in merito alla compatibilità tra le trasformazioni territoriali conseguenti alla realizzazione delle opere richieste e la qualità paesistica dei luoghi interessati;

Preso atto del parere espresso dalla commissione provinciale per le bellezze naturali in sede di sopralluogo, effettuato in data 15 giugno 1994, nel quale si ammette la realizzazione del nuovo impianto di risalita e del tratto di pista di collegamento in quanto la realizzazione non comporta modificazioni significative dell'attuale assetto paesistico, escludendo, invece la possibilità di attuare la nuova pista in quanto la proposta progettuale prevede alterazioni incompatibili con la tutela dei luoghi;

Rilevata tuttavia che la nuova pista da sci proposta e oggetto del presente stralcio integrativo, risulta idonea e funzionale al completamento del comprensorio sciistico, soggetto primario dello sviluppo socioeconomico della Valmalenco;

Vista l'autorizzazione espressa dalla comunità montana Valtellina con decreto n. 843 del 14 gennaio 1994;

Visto il verbale di sopralluogo della commissione tecnica piste da sci formulata in data 29 settembre 1994;

Visto il benestare concesso dalla comunità montana Valtellina per l'apprezzamento della pista da discesa, espresso con nota 9 novembre 1994, n. 8846;

Visto il parere positivo con prescrizioni, espresso dallo SPAFA di Sondrio in data 23 agosto 1993, n. 871;

Visto i verbali di martellata relativi al taglio delle piante ostacolanti la realizzazione della predetta seggiovia e della relativa pista di collegamento di Campolungo, formulati in data 2 agosto 1994, n. 13127 e 11 ottobre 1994, n. 16376, con i quali si autorizza il taglio di duecentoventi piante più ventisei soggetti di stangame;

Ritenuto comunque che la proposta del nuovo tracciato sciistico dovrà essere particolarmente improntato alle necessarie salvaguardie paesistiche onde evitare ulteriori alterazioni ambientali all'assetto territoriale esistente;

Che pertanto ad integrazione di quanto prescritto dallo SPAFA con il succitato parere del 23 agosto 1993, n. 871, recependo anche le osservazioni formulate dalla predetta commissione provinciale per le bellezze naturali ed in carenza del progetto globale del territorio interessato dagli interventi sciistici, si prescrive ad ulteriore tutela del territorio:

la larghezza della nuova pista sciabile non dovrà essere superiore ai mt. 20 per la parte interessante il territorio boschivo;

il tracciato sciabile dovrà essere improntato al minore abbattimento di piante ed al minimo impatto ambientale ammissibile;

la realizzazione delle opere previste e connesse alla formazione della pista dovrà evitare alterazioni all'equilibrio vegetale esistente o danno alla vegetazione forestale circostante;

a compensazione dell'alterazione ambientale prevista, ogni pianta abbattuta dovrà essere sostituita con cinque essenze in età sufficientemente matura, con garanzia di attecchimento e di manutenzione stagionale e obbligo di sostituzione degli elementi non attecchiti, da porre a dimora a rinfoltimento del bosco esistente limitrofo alla pista sciabile;

Atteso, per quanto espresso e prescritto, che si è pertanto ulteriormente provveduto, per quanto riguarda la nuova pista di sci (cima Motta-Scerscen) e relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad evitare che la stessa non risulti incompatibile con tutti quegli elementi che caratterizzano il carattere ambientale dei luoghi;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella valorizzazione, dal punto di vista sciistico e turistico, dell'area sciabile esistente;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che in forza dei disposti della legge regionale 26 settembre 1992, n. 32 e legge regionale 28 aprile 1995, n. 31, il provvedimento autorizzativo ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, rilasciato in regime di subdelega dal comune di Lanzada e questo procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale, tenendo conto anche delle prescrizioni espresse;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, ad integrazione della deliberazione di giunta regionale n. 54529 del 12 luglio 1994, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada (Sondrio), mappali 17 e 18, foglio 7, e mappale 65, foglio 8, per la realizzazione della nuova pista da sci di congiungimento tra il rifugio Scerscen e la cima Motta dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 novembre 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: MIGLIO

96A0406

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Verona e approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 16, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale n. 4511 del 10 luglio 1993, recante modificazioni allo statuto dell'Università di Verona, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 4 ottobre 1993 e contenente il diploma universitario in Gestione delle imprese alimentari (G.I.A.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 sulla individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;

Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Verona (consiglio di falcoltà del 28 marzo 1995, senato accademico del 9 maggio 1995 e consiglio di amministrazione del 12 maggio 1995);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 13 luglio 1995;

Visto il recepimento assunto da parte degli organi accademici dell'Università di Verona (consiglio di facoltà del 19 settembre 1995, senato accademico del 3 ottobre 1995, consiglio di amministrazione del 31 ottobre 1995);

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è così modificato per cui agli articoli da 323 a 342 dello statuto sono sostituiti dai seguenti:

DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN GESTIONE DELLE IMPRESE ALIMENTARI (G.I.A)

Art. 323. — È istituito il diploma universitario in Gestione delle imprese alimentari (G.I.A.). La durata del corso di diploma in Gestione delle imprese alimentari (G.I.A.) è di tre anni. Sono titolo di ammissione i diplomi di maturità degli istituti di scuola secondaria di durata quinquennale ed equiparati.

Art. 324. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 325. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in Gestione delle imprese alimentari (G.I.A.) sono:

a) i sei insegnamenti fondamentali di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 da scegliere tra quelli che compaiono nell'elenco dei settori scientifico-disciplinari individuati nell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, secondo la seguente distribuzione:

uno nel settore P01A (economia politica);

uno nel settore P02A (economia aziendale);

uno nel settore N01X (diritto privato);

uno nel settore N09X (istituzioni di diritto pubblico);

uno nel settore S01A (statistica);

uno nel settore S04A (matematica per le applicazioni economiche),

e precisamente così identificati dalla facoltà:

1) diritto pubblico generale;

2) istituzioni di economia;

3) metodi matematici per la gestione delle aziende;

4) metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

5) nozioni giuridiche fondamentali;

6) tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;

b) gli insegnamenti caratterizzanti delle aree di cui all'art. 16 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 e cioè:

Area economica:

economia agraria;

economia agro-alimentare;

economia dei mercati agricoli e forestali;

geografia economica;

politica economica agraria;

storia dell'agricoltura;

Area aziendale:

economia e gestione delle imprese;

marketing;

merceologia;

merceologia dei prodotti alimentari;

merceologia delle risorse naturali;

organizzazione aziendale;

tecnologia dei cicli produttivi;

Area giuridica:

diritto privato dell'economia;

Area matematico-statistica:

controllo statistico della qualità;

Altre aree:

fisiologia della nutrizione;

gestione della qualità nell'industria alimentare;

igiene della nutrizione;

principi di dietetica;

scienza dell'alimentazione;

biotecnologie alimentari,

e così precisamente identificati dalla facoltà:

1) controllo statistico della qualità;

2) diritto privato dell'economia;

3) economia agraria;

4) economia agro-alimentare;

5) economia dei mercati agricoli e forestali;

6) economia e gestione delle imprese;

7) gestione della qualità nell'industria alimentare;

8) igiene della nutrizione;

9) marketing;

10) merceologia dei prodotti alimentari;

11) organizzazione aziendale;

12) tecnologia dei cicli produttivi;

c) altri insegnamenti attivati in facoltà nelle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica;

d) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca.

1. Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 326. — Il piano di studi del corso di diploma universitario in Gestione delle imprese alimentari (G.I.A.) comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti di cui all'art. 16 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di tre annualità.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nel primo anno di corso.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settantadue ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

A tutti gli effetti — ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 — è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali anche con distinte prove d'esame.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in Gestione delle imprese alimentari (G.I.A.) deve comprendere, ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 sul complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, almeno due insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale con particolare attenzione a quelli del settore scientifico-disciplinare C01B, almeno due insegnamenti dell'area giuridica, almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica ed almeno due insegnamenti delle altre aree di cui sempre all'art. 16 del decreto ministeriale 31 luglio 1992.

La struttura didattica competente attiva gli insegnamenti obbligatori, gli insegnamenti caratterizzanti e gli altri insegnamenti nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 6, 7 e 16 del decreto ministeriale 31 luglio 1992.

Art. 327. — Il diploma universitario in Gestione delle imprese alimentari (G.I.A.) si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti equivalenti ad un numero di quindici annualità, una prova di idoneità in una lingua straniera moderna, una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base — secondo il dettato dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1992 — e il colloquio finale.

Art. 328. — La struttura didattica competente garantisce che tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di cui all'art. 16 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma.

Sempre la struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Sempre la struttura didattica competente può stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti la struttura didattica deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

Inoltre la struttura didattica competente può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un «tutor», presso aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

Infine la struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università o in altre università anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto degli articoli 6 e 16 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 329. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità di lingua straniera moderna e di conoscenze informatiche di base.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con riferimento alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale.

Art. 330. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea e del diploma universitario sono riconosciuti degli insegnamenti del corso di diploma universitario e del corso di laurea seguiti con esito positivo in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990 a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno in ogni caso essere riconosciute le prove di idoneità di lingue e di informatica di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1992.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Le strutture didattiche competenti determinano i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corso di diploma in Gestione delle imprese alimentari (G.I.A) e corso di laurea in economia e commercio.

Art. 331. — A tutti i fini del presente ordinamento valgono i settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge n. 341/1990 e dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e recepiti per il corso di laurea in economia e commercio.

Verona, 31 ottobre 1995

Il rettore: MARIGO

96A0492

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 1995), **coordinato con la legge di conversione 31 gennaio 1996, n. 34** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° aprile 1995, n. 100, 2 giugno 1995, n. 219, 3 agosto 1995, n. 320, e 2 ottobre 1995, n. 409». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 3 giugno 1995, n. 180 del 3 agosto 1995, n. 231 del 3 ottobre 1995 e n. 282 del 2 dicembre 1995).

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 1996 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Finanziamento oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale

1. Per fronteggiare le maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1993 e 1994, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni finanziamenti entro il limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella *A*. Con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, da adottarsi esclusivamente sulla base delle indicazioni di cui alla predetta tabella *A*, si provvede alla concessione dei mutui ed alla contestuale somministrazione in due quote uguali, di cui la seconda non può essere concessa prima del 30 settembre 1995. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle predette eventuali maggiori occorrenze finanziarie ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Non si applica il

disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Qualora l'importo dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 1 dovesse eccedere le maggiori esigenze accertate in sede di verifica della spesa sanitaria per gli anni 1993 e 1994, condotta nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la differenza deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.

3. I mutui di cui al comma 1, aumentati degli interessi di preammortamento, sono rimborsati alla Cassa depositi e prestiti dal Ministero del tesoro in venti annualità posticipate decorrenti dall'anno successivo a quello della somministrazione. All'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante utilizzo della proiezione per gli anni 1996 e 1997 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Ripiano debiti U.S.L.

1. Al fine di agevolare gli interventi regionali in relazione alle gestioni stralcio previste dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le regioni e le province autonome possono utilizzare, senza alcun vincolo di destinazione, le eventuali disponibilità derivanti dai mutui per i ripiani della maggiore spesa sanitaria per gli anni dal 1985 al 1992; le regioni, dopo aver accertato l'avvenuta estinzione di tutte le partite debitorie relative agli anni dal 1985 al 1992 e l'esistenza di residue liquidità derivanti dai mutui relativi ai predetti anni, possono utilizzare tali liquidità per il pagamento di partite debitorie degli anni 1993 e 1994. Le regioni sono tenute a comunicare ai Ministeri del tesoro e della sanità l'importo delle predette liquidità distinte per anni di provenienza.

2. L'integrale assunzione da parte delle regioni dei mutui a copertura delle maggiori spese sanitarie per gli esercizi dal 1987 al 1991, può essere effettuata anche nelle more del completamento degli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

Art. 3.

Accelerazione dei programmi di edilizia sanitaria

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono tenuti a procedere, per quanto di rispettiva competenza, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla predisposizione ed all'approvazione dei progetti esecutivi relativi ai programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e di quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

2. Le regioni e le province autonome, nonché gli enti di cui al comma 1, entro i trenta giorni successivi all'approvazione, inviano al CIPE la richiesta di finanziamento relativo ai progetti inclusi nei programmi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e a quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, certificando altresì quelli di immediata cantierabilità, per ottenere la relativa autorizzazione a contrarre mutui da parte del Ministero del tesoro.

3. Entro quindici giorni dalla data di richiesta del finanziamento la segreteria del CIPE sottopone al Comitato la richiesta stessa ai fini della relativa deliberazione.

4. Sono revocati dal CIPE i finanziamenti relativi ai progetti inclusi nei programmi di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per i quali entro il termine di cui al comma 2 non sia stata presentata la richiesta di finanziamento, ferma restando la riallocazione degli stessi finanziamenti nell'ambito del piano pluriennale di investimenti di cui al medesimo articolo 20. La ridestinazione di detti finanziamenti, quale anticipazione sulla successiva quota, a favore delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui al comma 1, i cui interventi sono in avanzato stato di attuazione, è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'utilizzo di tali finanziamenti è vincolato comunque al rispetto dei criteri di priorità indicati dal decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492. Nell'ambito, comunque, di tali finanziamenti è riservata una quota pari a lire 200 miliardi, da destinare alla costruzione, ristrutturazione o attivazione dei consultori familiari in ragione di una unità ogni ventimila abitanti e all'attivazione e sostegno di strutture che applicano le tecnologie appropriate previste dall'Organizzazione mondiale della sanità alla preparazione e alla assistenza al parto, al fine di assicurare la realizzazione in ogni distretto delle attività e degli obiettivi di sostegno alla famiglia ed alla coppia, di promozione e tutela della procreazione responsabile, di prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), nonché le finalità previste dal progetto-obiettivo materno-infantile del Piano sanitario nazionale 1994-1996 e quelle previste dalle azioni finalizzate c/o dai progetti dei piani sanitari regionali. I criteri di riparto di tale quota saranno individuati nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dello

stato di attuazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194. Per l'attivazione e gestione dei nuovi consultori, le risorse di parte corrente sono reperite con autorizzazione di spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 a valere sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio.

5. L'articolo 11 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è abrogato.

Art. 4.

Finanziamento per la realizzazione degli interventi in materia di animali di affezione per la prevenzione del randagismo.

1. Per le finalità di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 3.425 milioni per il 1995, *di lire 8.500 milioni per il 1996, di lire 8.500 milioni per il 1997 e di lire 5.000 milioni per il 1998.*

2. *All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quanto a lire 3.425 milioni per il 1995, a lire 3.500 milioni per il 1996 e 3.500 milioni per il 1997, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità; quanto a lire 5.000 milioni per il 1996, 5.000 milioni per il 1997 e 5.000 milioni per il 1998 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.*

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4-*bis.*

Finanziamento per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale

1. *Per le finalità di cui alla legge 12 ottobre 1993, n. 413, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per il 1996, di lire 2.000 milioni per il 1997 e di lire 2.000 milioni per il 1998.*

2. *All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.*

3. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 5.

Spesa farmaceutica

1. Il risparmio di lire 450 miliardi di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, deve intendersi riferito al complesso della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, ivi compresa quella comunque sostenuta in ambito ospedaliero. La riduzione dei prezzi dei farmaci prevista dall'ultimo periodo di cui al predetto comma 2, non viene effettuata qualora lo scostamento, rispetto al risparmio atteso, sia inferiore al 5 per cento.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA *A*

(prevista dall'art. 1, comma 1)

Regioni	Importi mutuabili (in miliardi di lire)
Piemonte	162
Lombardia	380
Veneto	256
Friuli-Venezia Giulia	75
Liguria	142
Emilia-Romagna	288
Toscana	289
Umbria	60
Marche	138
Lazio	426
Abruzzo	51
Molise	19
Campania	381
Puglia	169
Basilicata	21
Calabria	182
Sicilia	323
Sardegna	118
Totale	3.480

96A0653

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 22 dicembre 1995, n. 3748/95.

Circolare in merito agli adempimenti dei fabbricanti nel caso di modifiche delle tipologie o dei quantitativi delle sostanze e preparati pericolosi negli scali merci terminali di ferrovia assoggettati agli obblighi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

Al Ministero della sanità
Al Ministero dell'interno
Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Al Ministero dei trasporti e della navigazione
Al Dipartimento della protezione civile
Alle regioni
Alle province autonome di Trento e Bolzano
Alla Confindustria
Alla Confcommercio, ASSICC
All'Ente Ferrovie dello Stato
All'ANPA
All'ISPESL
All'ISS

Con riferimento all'applicazione del decreto ministeriale 20 maggio 1991 e della circolare del Ministero dell'ambiente del 17 maggio 1994, n. SIAR/038/94, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 2 giugno 1994, in merito agli adempimenti dei fabbricanti nel caso di modifiche di tipologie o quantitativi delle sostanze e preparati pericolosi negli scali merci terminali di ferrovia assoggettati agli obblighi di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, si specifica quanto segue.

Nel caso di modifiche consistenti in:

a) introduzione di nuove sostanze o preparati in quantità superiori ai limiti quantitativi indicati nella seconda colonna della parte prima o seconda dell'allegato *A* al decreto ministeriale del 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991;

b) aumento in misura superiore al 10% del quantitativo di sostanze o preparati pericolosi presenti rispetto ai quantitativi riportati nell'ultima notifica presentata;

tenuto conto che l'attività svolta in uno scalo merci terminale di ferrovia, in ciascuno dei due casi considerati, non subisce delle modifiche apprezzabili dal punto di vista impiantistico o procedurale tali da rendere necessario effettuare interventi su opere civili o di modifica di apparecchiature e che l'attività svolta per i carri contenenti la nuova sostanza è del tutto analoga a quella già condotta per i carri contenenti le altre sostanze, l'aggiornamento del rapporto di sicurezza allegato alla notifica può essere effettuato ripresentando, secondo la linea guida dell'allegato I della circolare del 17 maggio 1994, n. SIAR/038/94, i seguenti paragrafi opportunamente modificati:

I.B.1.2.1 Indicazioni delle sostanze comprese nell'allegato II di cui al decreto ministeriale 20 maggio 1991.

I.B.2.4 Quantità movimentate e stima delle quantità presenti nell'area.

I.C.5.1.2 Analisi di sicurezza (incluse le schede di sicurezza per le nuove sostanze introdotte, contenenti le informazioni richieste in I.B.1.2.6, l'analisi dell'esperienza storica, l'identificazione degli eventi incidentali, la valutazione delle probabilità).

I.C.1.6 Stima delle conseguenze incidentali.

I.C.1.7 Descrizione delle precauzioni assunte per prevenire gli incidenti.

I.D.1.1 Sostanze emesse.

I.D.1.4 Manuale operativo.

I.D.1.5 Segnaletica di emergenza (con riferimento alle nuove sostanze introdotte, cui sono associate tipologie di rischio non presenti in precedenza).

I.D.1.11.6 Piano di emergenza interno.

In considerazione del limitato numero di paragrafi da variare, l'aggiornamento del rapporto di sicurezza, a seguito di modifiche quali quelle sopra indicate, può limitarsi ad una integrazione del precedente rapporto di sicurezza mediante ripresentazione dei soli paragrafi menzionati.

Il direttore del servizio inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio
CLINI

95A0581

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 23 gennaio 1996, n. 7/96.

Parziale modifica della circolare 23 ottobre 1995, n. 126, in materia di contributi sul «Fondo dello sviluppo» di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 236/1993.

A parziale modifica della circolare indicata in oggetto ed in considerazione dello stanziamento nella legge 28 dicembre 1995, n. 550, di risorse finanziarie per il cui utilizzo necessitano provvedimenti attuativi, il termine di presentazione delle domande per accedere al contributo a carico del «Fondo per lo sviluppo» di cui all'art. 1-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236, per le annualità 1996-97-98 è posticipato al 30 aprile 1996.

Il Ministro: TREU

96A0580

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 gennaio 1996

Dollaro USA	1598,27
ECU	1969,55
Marco tedesco	1075,19
Franco francese	312,83
Lira sterlina	2403,80
Fiorino olandese	959,92
Franco belga	52,282
Peseta spagnola	12,698
Corona danese	277,77
Lira irlandese	2492,98
Dracma greca	6,491
Escudo portoghese	10,345
Dollaro canadese	1159,60
Yen giapponese	14,920
Franco svizzero	1321,21
Scellino austriaco	152,92
Corona norvegese	245,28
Corona svedese	229,72
Marco finlandese	350,84
Dollaro australiano	1185,60

96A0651

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ospedale Maggiore di Milano ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 20 novembre 1995 l'ospedale Maggiore di Milano è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Teresa Maria Giovanna Ponti con testamento olografo pubblicato per atto dott. Alberto Galizia, notaio in Milano, n. di rep. 40465/6159, e consistente in beni immobili siti in Milano, via Guerrazzi n. 18 e via Placidia n. 4, e in beni mobili (contanti, gioielli, monete, titoli bancari, azionari, ecc.) per un ammontare complessivo di L. 4.718.026.185, da utilizzarsi per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente.

96A0504

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1995 l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Campari Ines con testamento olografo pubblicato per atto dott. Teodoro Berera, notaio in Lecco, n. rep. 120125, consistente nella somma di L. 50.000.000.

96A0505

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 20 novembre 1995 la Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma è autorizzata ad accettare l'eredità disposta — in favore della sezione provinciale di Mantova — dalla sig.ra Pierina Bottura con testamento pubblico per atto dott. Sergio Lodigiani, notaio in Mantova, n. di rep. 71022, e consistente in beni immobili siti in provincia di Mantova nei comuni di Curtatone, Revere e Pieve di Coriano di un valore complessivo di L. 786.000.000 circa e in quanto resta dell'asse ereditario dopo aver soddisfatto alcuni legati.

96A0506

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Parere su autorizzazioni concernenti opere pubbliche di cui all'art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 493

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge n. 101/1993 più volte reiterato fino al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Visto in particolare l'art. 2, comma 6, della citata legge n. 493/1993 che fa divieto ai comuni di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche salvo autorizzazione del Ministro del bilancio, sentito il CIPE, con fondi disponibili provenienti dagli stanziamenti previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 1993 contenente direttive circa la metodologia e le procedure per il rilascio delle suindicate autorizzazioni e preventivo parere del CIPE;

Vista la nota in data 15 novembre 1995, prot. DV/1646, con la quale il Comitato costituito ai sensi delle disposizioni di cui sopra, ha trasmesso un quinto elenco di interventi con istruttoria con esito favorevole;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

ESPRIME

il seguente parere:

1. I comuni di cui all'allegato 1 possono essere autorizzati ad utilizzare i fondi disponibili presso gli stessi comuni, derivanti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 76/1990, per gli interventi e gli importi indicati e con rispetto delle eventuali relative prescrizioni formulate.

Alla realizzazione delle opere i comuni dovranno provvedere mediante espletamento di gare da effettuarsi con le procedure previste dalle vigenti normative; comunicheranno, inoltre, al Ministro del bilancio la data dell'avvenuta consegna dei lavori da effettuare entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione del Ministro del bilancio.

Qualora entro tale data la predetta consegna non abbia luogo l'ente interessato dovrà darne motivata comunicazione al Ministro del bilancio e prospettare una diversa utilizzazione della somma relativa.

2. I comuni di cui all'allegato 2 non sono autorizzati ad utilizzare i fondi di cui trattasi per gli interventi, e relativi importi, in esso indicati.

3. Relativamente ai progetti di cui all'allegato 3 è sospesa ogni deliberazione in merito in attesa della integrazione di documentazione, dei chiarimenti che il Comitato, di cui in premessa, riterrà opportuno e necessario richiedere nonché delle valutazioni conseguenziali ai risultati degli ulteriori approfondimenti anche in attuazione a quanto contenuto nella delibera CIPE, assunta in data 10 maggio 1995, relativa al valore massimo di riferimento per la valutazione dei costi di urbanizzazione primaria.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

ALLEGATO 1

INTERVENTI CON PARERE FAVOREVOLE
(rif. punto 1 delibera CIPE 20 novembre 1995)

COMUNI DISASTRATI

Provincia di Avellino.

Sant'Andrea di Conza:

1) lavori di completamento edificio scuola media - Importo L. 255.849.000 + 44.151.000 IVA.

Provincia di Salerno.

Laviano:

1) completamento opere di urbanizzazione primaria P.d.Z. S. Agata - Importo L. 3.335.986.000 + 365.767.000 IVA;

2) completamento del cimitero comunale - Importo lire 806.177.000 + 83.543.000 IVA.

COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI

Provincia di Avellino.

Candida:

1) progetto per la realizzazione delle infrastrutture del centro storico (P.d.R.) - Importo L. 659.700.000 + 70.900.000 IVA.

Monteverde:

1) ripristino e sistemazione reti di urbanizzazione primaria (primo stralcio) - Importo L. 592.400.000 + 64.200.000 IVA.

S. Martino Valle Caudina:

1) adeguamento mensa scolastica e sistemazione aree esterne - Importo L. 306.882.000 + 33.118.000 IVA;

2) completamento della palestra del plesso scolastico - Importo L. 187.746.000 + 20.585.000 IVA.

Provincia di Potenza:

Moliterno:

1) completamento lavori riparazione e adeguamento strutturale scuola elementare - Importo L. 522.931.000 + 57.069.000 IVA.

Con la prescrizione d'integrare il progetto con l'ascensore da finanziare con il ribasso d'asta e che venga acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico per l'edilizia scolastica.

COMUNI DANNEGGIATI

Provincia di Benevento.

Castelpoto:

1) completamento delle opere di urbanizzazione del P.d.Z. - primo e secondo lotto - Importo L. 896.000.000 + 65.000.000 IVA.

Con la prescrizione che la differenza di L. 28.000.000 necessaria per la parziale copertura degli oneri per IVA rimane a carico del bilancio comunale.

Provincia di Potenza.

Cancellara:

1) costruzione scuola media - 6 aule - Importo L. 255.986.000 + 27.621.000 IVA.

Con la prescrizione che venga realizzato il vano ascensore. L'onere relativo all'acquisto dell'ascensore e connessa installazione rimane a carico dell'ente comunale;

2) restauro sede municipale: completamento - Importo L. 562.393.000 + 54.000.000 IVA.

ALLEGATO 2

INTERVENTI CON PARERE NEGATIVO
(rif. punto 2 delibera CIPE 20 novembre 1995)

COMUNI DISASTRATI

Provincia di Potenza.

Brienza:

1) ampliamento strada comunale Braide per l'importo di L. 77.000.000.

L'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui trattasi non è autorizzata in quanto la viabilità rurale non è strettamente collegata con il sisma.

COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI

Provincia di Avellino.

Carife:

1) manutenzione ordinaria e straordinaria al plesso residenziale per l'importo di L. 40.625.000.

L'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui trattasi non è autorizzata in quanto gli interventi previsti sono privi della connessione di danno da sisma.

ALLEGATO 3

INTERVENTI CON PARERE SOSPESO
(rif. punto 3 delibera CIPE 20 novembre 1995)

COMUNI DISASTRATI

Provincia di Potenza.

Brienza:

1) rifacimento strada del centro abitato via Mario Pagano per l'importo di L. 1.402.600.000.

Muro Lucano:

1) completamento scuola elementare in località Capodigiano per l'importo di L. 350.000.000.

COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI

Provincia di Avellino:

Guardia Lombardi:

1) urbanizzazione P.d.Z. per l'importo di L. 1.800.000.000.

Monteverde:

1) ripristino e completamento opere di urbanizzazione per l'importo di L. 1.500.563.000.

Santa Paolina:

1) sistemazione strada di accesso PEEP per l'importo di lire 100.000.000;

2) sistemazione ed ampliamento piazza IV Novembre per l'importo di L. 400.000.000.

96A0621

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 21 gennaio 1996 è pagabile presso le banche sottoindicate, la cedola n. 8 d'interesse relativa al trimestre 21 ottobre 1995-21 gennaio 1996 del prestito obbligazionario 1994/2004, indicizzato, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 2,70%:

Banca nazionale delle comunicazioni/Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena - Credito Italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di Risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Banca popolare di Novara S.r.l. - Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane S.p.a. - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle province lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram - Banca popolare di Sondrio S.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Si comunica inoltre che:

il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 9, pagabile dal 21 aprile 1996, resta fissato nella misura del 2,55%. Gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR). La quotazione del RIBOR sarà rilevata dalle pubblicazioni effettuate a cura ATIC-MID sulle pagine del circuito Reuters (attualmente RIBO), nonché sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Tali interessi verranno determinati utilizzando il tasso trimestrale equivalente calcolato secondo la seguente formula, maggiorato dello 0,10% e arrotondato allo 0,05% più vicino:

$$T = (RIBOR + 1)^{(0,25\%)} - 1$$

dove T è il tasso trimestrale equivalente e RIBOR è quello rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola (21 gennaio, 21 aprile, 21 luglio e 21 ottobre).

96A0597

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccharie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali			
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 114.000	L. 132.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 38.000	L. 44.000
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per *pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.*). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 30.000	L. 35.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 15.000	L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000	L. 440.000
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO **STATO - ROMA. Sul retro deve essere** indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve **specificare nominativo, indirizzo e numero** di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189